



Delibera Proc. N. 1/2026

**LA COMMISSIONE di TESSERAMENTO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

Il giorno 30 luglio 2026 alle ore 12:00 presso gli Uffici Federali si è riunita

la Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Francesco VACCARO – Presidente

Avv. Daria PROIETTI - Vice Presidente

Avv. Antonio CIPPONE - Componente

Sabrina BETTOLLINI – Segretario della Commissione.

per discutere in merito al procedimento per la determinazione dell'indennità di addestramento per l'atleta Anna Palagi, da corrispondersi da parte della **PUMAS Ancora Viareggio APD** in favore della **ASD Viareggio Hockey**

PREMESSO CHE

- Con ricorso del 9/21.7.2026, indirizzata alla Commissione Tesseramento, ASD Viareggio Hockey in p.l.r.p.t., chiedeva il pagamento del premio (*rectius* indennità) di addestramento pari ad [REDACTED] da parte della PUMAS Ancora Viareggio A.P.D. conseguentemente al tesseramento dell'atleta [REDACTED]
- la Commissione Tesseramento, esaminato il ricorso, ritenuto necessario consentire il contraddittorio delle parti, fissava l'udienza al 30.7.2026 h. 12.00, assegnando alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive scritte e di eventuale documentazione allegata;
- nelle more, pertanto, nell'interesse di PUMAS Ancora Viareggio APD in p.l.r.p.t. pervenivano note difensive a firma dell'avv. Pietro Cupido, con le quali si eccepiva l'illegittimità della normativa federale per violazione dell'art. 31 D.Lgs. 36/2021 e, nel merito, si contestava che vi fosse stato alcun inadempimento e, sempre nel merito, che nulla fosse dovuto per effetto dell'affidamento derivante dalla condotta della ricorrente verso il padre dell'atleta, sig. [REDACTED], a cui non era stato palesato di dover pagare

un premio per poter consentire alla figlia di continuare a giocare ad Hockey;

- subordinatamente la parte chiamata quantificava l'indennità di addestramento - per l'effetto di 41 punti complessivi sostenendo non doversi computare la partecipazione al Torneo internazionale Euro Girls 2024"- in complessive Euro [REDACTED], di cui [REDACTED] in favore della ricorrente ed Euro [REDACTED] in favore della precedente società di tesseramento dell'atleta ovvero HC Forte de Marmi.

- All'udienza del 30.1.2026 per il ricorrente era presente il Presidente, Claudio Bicicchi, e per la parte chiamata, l'Avv. Pietro Cupido con il responsabile tecnico, sig. Mirko Bertolucci;
- il Presidente Bicicchi, riportandosi ai propri scritti difensivi e alla documentazione prodotta, controdeduceva alle memorie avversarie rappresentando la legittimità della normativa richiamata, nonché contestando la memoria avversaria sul punto relativo alla condotta antisportiva di ASD Viareggio Hockey, facendo presente che al padre della atleta [REDACTED] era stata rappresentata dal medesimo ricorrente la possibilità di iscrivere la figlia in un altro Club per effetto dell'abolizione del vincolo senza dover corrispondere alcun premio da parte della famiglia essendo quella del premio (id est indennità di addestramento), questione riguardante esclusivamente i Club;
- con riguardo alla quantificazione, il Presidente Bicicchi insisteva sulla circostanza in base alla quale erano dovuti anche i 15 punti per la convocazione al torneo nazionale "Euro Girls 2024" richiamando l'art. 2.7.1. della normativa "Premio di formazione tecnica e indennità di addestramento" e la relativa tabella punti per i tornei internazionali giovanili con la nota in calce in cui per le attività internazionali fanno testo le convocazioni ufficiali presenti sul sito federale;
- per la parte chiamata – resistente, l'avv. Cupido si riportava ai propri scritti difensivi, specificando che con riguardo alla documentazione prodotta la stessa era prova che le interlocuzioni tra le parti avessero riguardato altri atleti e non già [REDACTED] per la cui posizione sarebbe maturato l'affidamento di non dovere nulla per effetto di quanto riferito dal padre della m [REDACTED];
- l'avv. Cupido contestava inoltre le modalità di calcolo del premio/indennizzo previste dal Regolamento in vigore.
- Sulle richieste istruttorie delle parti la Commissione, ritenute le prove orali richieste vertenti su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2.3. della normativa "Premio di formazione tecnica e indennità di addestramento" a

mente del quale *"l'indennizzo non è dovuto per gli atleti per i quali sia già stato precedentemente corrisposto un premio di addestramento o ne sia stato dichiarato il nulla a pretendere"*, rigettava le istanze istruttorie invitando le parti a concludere.

- Le parti concludevano come da rispettivi scritti difesivi, pertanto, la Commissione si riservava di decidere come da separato provvedimento e all'esito della Camera di Consiglio, deliberava in base alla seguente

MOTIVAZIONE

Il ricorso proposto ASD Viareggio Hockey è fondato quanto alla richiesta di riconoscimento dell'indennità di addestramento e va parzialmente accolto nel quantum.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di illegittimità della normativa regolamentare in materia di "premio di formazione tecnica e indennizzo di addestramento" per asserita violazione dell'art. 31 D.Lgs. 36/2021. La citata norma, oltre ad abolire il vincolo sportivo, introduce e disciplina il premio di formazione tecnica, correlandolo alla sottoscrizione di un contratto. Detta normativa, però, non esclude la possibilità per le Federazioni di introdurre e disciplinare un indennizzo di addestramento per gli atleti non contrattualizzati.

È altresì da respingere la tesi della resistente secondo la quale la ricorrente avrebbe rinunciato all'indennizzo per *facta concludentia*, posto che la rinuncia deve risultare da atto scritto ai sensi dell'art. 2.3 della Delibera C.F. n. 138 del 7/7/2025.

La parziale fondatezza del ricorso deriva dalla norma prevista ex art. 2.4. della normativa "Premio di formazione tecnica e indennità di addestramento, secondo cui l'indennizzo viene corrisposto dall'associazione che tessera l'atleta per la stagione successiva nei confronti delle società sportive che hanno tesserato l'atleta durante il periodo di attività formativa e nel caso si tratti di due o più società sportive la ripartizione dell'indennizzo deve avvenire in parti uguali.

Pertanto, sebbene sia corretta la descrizione del punteggio proposta da parte ricorrente nel quantum complessivo di Euro [REDACTED] l'importo spettante all'odierna ricorrente è della metà e cioè pari ad [REDACTED] in considerazione dell'art. 2.1. della Delibera C.F. n. 138 del 7/7/2025, in quanto per il periodo 2022/2023 l'atleta era tesserata con HC Forte dei Marmi.

Per quanto riguarda le altre domande si osserva che non rientra nelle competenze di questa Commissione accertare e dichiarare l'inadempimento della PUMAS Ancora Viareggio APD, né

tantomeno, di ingiungere alla medesima il pagamento dell'importo richiesto.

Mentre per quanto attiene alla trasmissione degli atti agli Organi di Giustizia Federale si evidenzia che ai sensi dell'art. 2.6 della Delibera C.F. n. 138 del 7/7/2025 è la stessa società sportiva creditrice dell'indennizzo a poter segnalare l'inadempimento a tali Organi. Tuttavia, si deve osservare che solo con la presente delibera è stato correttamente quantificato l'indennizzo di addestramento.

Stante tutto quanto sopra, la Commissione

DICHIARA

- A) l'indennità di addestramento dovuta dalla PUMAS Ancora Viareggio APD per l'atleta [REDACTED] ammonta complessivamente ad Euro [REDACTED]
- B) ai sensi dell'art. 2.1. della Delibera C.F. n. 138 del 7/7/2025 tale indennità spetta in parti uguali alle società che hanno contribuito alla formazione tecnica della predetta atleta;
- C) conseguentemente la quota di indennità di addestramento di competenza della ASD Viareggio Hockey in p.l.r.p.t. dovuta da parte della PUMAS Ancora Viareggio APD ammonta ad Euro [REDACTED] (emilaseicento,00);
- D) Respinge tutte le altre domande;
- E) Nulla è dovuto per le spese legali.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e la pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2026

Avv. Francesco VACCARO – Presidente

Firmato digitalmente da:
Francesco Vaccaro
Data: 03/08/2026 12:36:55

Avv. Daria PROIETTI - Vice Presidente

Avv. Daria Proietti

Firmato digitalmente da: PROIETTI DARIA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 03/08/2026 18:09:03

Avv. Antonio CIPPONE - Componente

Firmato digitalmente da: CIPPONE ANTONIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 03/08/2026 13:05:45